

REGISTRATO A MESTRE
il 22-7-03
n. 8122 vol. 57
Atti Pubblici
con Euro 138,11

Numero 92737 di Repertorio

Raccolta numero 19464

VERBALE

Repubblica Italiana

L'anno 2003 (duemilatre) questo giorno di martedì 8 (otto) del mese di Luglio alle ore 19 (diciannove).

In Venezia, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati, Santa Croce

Davanti a me dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a Mestre, sono comparsi i signori

Avv. FRANCHINI ANTONIO, nato a Venezia il 28 marzo 1944, domiciliato a Venezia, Santa Croce 494 avvocato

avv. MAURO PIZZIGATI, nato a Livorno il 18 dicembre 1946, domiciliato a Venezia, Santa Croce 494, avvocato

I comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo rinunciano di comune accordo e con l'assenso mio e degli altri intervenuti all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi

premettono

- l'avv. MAURO PIZZIGATI di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Scuola Forense Veneziana FELICIANO BENVENUTI", con sede in Venezia, Santa Croce 494, munita di codice fiscale 94049130274

- l'avv. MAURO PIZZIGATI di intervenire quale presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia nelle sedute dell'8 ottobre 2001 e 16 dicembre 2002

Ciò premesso

L'avv. ANTONIO FRANCHINI, quale Presidente della

"Fondazione Scuola Forense Veneziana FELICIANO BENVENUTI" espone che nei modi e termini di statuto è stata indetta per oggi in questo luogo ed a quest'ora il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1 - Modifica statuto;
- 2 - Varie ed eventuali.

ed invita me Notaio, che accetto, a redigere verbale delle deliberazioni preve le constatazioni di legge.

Assume la presidenza per designazione degli intervenuti il comparso Avv. Antonio Franchini, il quale constata dandone atto che:

- del Consiglio di Amministrazione altre ad un Presidente sono presenti Gianni Cesari, Candido Fois, Giulio Gidoni, Giorgio Pavan, Ivone Cacciavillani e Massimo Pavan.
- del Collegio dei Revisori Renato Pelliccioli, Francesco Mercurio e Manola Faggiotto;
- del Comitato Tecnico Scientifico Matteo De Poli e Renzo Fogliata,

e dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente illustra le modificazioni da apportare allo statuto e precisamente

- che il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato non dal Consiglio dell'Ordine ma dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- che il Comitato tecnico scientifico venga nominato sentito il Consiglio dell'ordine anziché d'intesa con il Consiglio dell'ordine;
- che i poteri di controllo spettanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia siano esercitati "fatti salvi i poteri delle autorità competenti";
- che in caso di scioglimento della Fondazione i residui siano utilizzati per gli stessi scopi perseguiti dalla Fondazione.

Al termine di una breve discussione l'assemblea all'unanimità delibera

- di modificare l'esistente statuto prevedendo:
- che il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato dal Consiglio dell'Ordine ma dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- che il Comitato tecnico scientifico venga nominato sentito il Consiglio dell'ordine anziché d'intesa con il Consiglio dell'ordine;
- che i poteri di controllo spettanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia siano esercitati "fatti salvi i poteri delle autorità competenti";
- che in caso di scioglimento della Fondazione i residui siano utilizzati per gli stessi scopi perseguiti dalla Fondazione.

Approvando per intero il nuovo testo di statuto, che composto da 19 (diciannove) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'avv. MAURO PIZZIGATI quale presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio dell'Ordine stesso nelle sedute dell'8 ottobre 2001 e 16 dicembre 2002, approva le modifiche testè deliberate .


Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 19.30 (diciannove e minuti trenta).

Gli intervenuti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Io notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di un foglio per due intere facciate sin qui di questa terza.

F.to ANTONIO FRANCHINI - MAURO PIZZIGATTI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.



STATUTO

TITOLO I

Costituzione, Sede e durata, Scopi

Art. 1 - E' costituita in Venezia, la Fondazione "Feliciano Benvenuti" Scuola Forense Veneziana, quale ente avente personalità giuridica.

Art. 2 - E' socio fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Possono essere soci sostenitori le associazioni degli avvocati operanti nel circondario.

Art. 3 - La Fondazione ha quale scopo la promozione e la diffusione della cultura giuridica in particolare nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Venezia.

L'attività della Fondazione sarà destinata principalmente a coloro che intraprendano la libera professione di avvocato, in modo da garantire loro strumenti di studio e di formazione (con l'ausilio di seminari, convegni e pubblicazioni); ed altresì agli avvocati ed ai magistrati per promuoverne la specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria.

La Fondazione ha inoltre il compito di organizzare e svolgere i corsi di formazione per praticanti e avvocati obbligatori per legge o per diversa determinazione degli organi competenti, sia per conto dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, che di altri Ordini forensi.

La Fondazione coordina la propria attività con quella di altri enti, associazioni ed organizzazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con le associazioni forensi operanti nel distretto della Corte d'Appello.

Art. 4 - La Fondazione ha sede presso il Consiglio degli Avvocati di Venezia ed ha durata illimitata.

TITOLO II

Patrimonio

Art. 5 - Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) da un fondo di dotazione di L. 200.000.000 (duecentomilioni), quale capitale iniziale interamente versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

b) dai contributi dei soci sostenitori;

c) dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio.

Art. 6 - Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) I proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento;

b) I proventi di natura straordinaria;

c) gli altri introiti e liberalità non destinate al patrimonio.

TITOLO III

Organi della Fondazione

Art. 7 - Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Direttore della Scuola (eventuale)
- d) il Comitato tecnico-scientifico
- e) il Collegio dei revisori.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono gratuiti ad eccezione di quello di Direttore della Scuola al quale, se nominato, il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere un rimborso spese o un compenso.

Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 8 (otto) consiglieri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, sentite le Associazioni degli avvocati operanti nel circondario del Tribunale di Venezia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che li ha nominati e possono essere riconfermati.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.

In particolare il Consiglio delibera:

- a) la determinazione degli indirizzi generali della gestione e l'organizzazione della Fondazione, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio dell'Ordine;
- b) la nomina e la revoca del Direttore della scuola e del segretario;
- c) l'emanazione e la revisione dei regolamenti interni;
- d) l'ammissione di soci sostenitori;
- e) l'assunzione del personale;
- f) la nomina, sentito il Consiglio degli Avvocati di Venezia dell'Ordine, dei componenti il Comitato tecnico scientifico ed approva i piani di lavoro da esso predisposti;
- g) i bandi dei concorsi e borse di studio e l'istituzione premi;
- h) la stipulazione di contratti;
- i) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- l) sulla modifica dello statuto;
- m) lo scioglimento della fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio.

Il Consiglio può delegare sue funzioni al Presidente con esclusione di quanto previsto nelle precedenti lett. a), c), e), f), i), l), m).

La delibera di cui al punto d) è sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento per il

funzionamento della Scuola Forense, previo parere del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, secondo il calendario prefissato dal Consiglio stesso e comunque qualora il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno tre componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

Alle riunioni partecipano, con funzioni consuntive, il Direttore della Scuola ed i componenti il Collegio dei Revisori.

Il Direttore, se nominato, svolge altresì le funzioni di segretario.

Presidente

Art. 11 - Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo interno.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; può delegare in occasione di atti singoli la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione.

Direttore

Art. 12 - Il Consiglio d'Amministrazione, qualora ne ravveda l'opportunità, nomina un Direttore il quale resta in carica per la durata del Consiglio e può essere riconfermato.

Ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo.

Il Direttore partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive.

Questi collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio ed altresì dirige e coordina la Scuola Forense.

Comitato tecnico-scientifico

Art. 13 - Il comitato tecnico scientifico è costituito da un minimo di tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari sentito il Consiglio degli Avvocati di Venezia, e scade con il Consiglio che lo ha nominato.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, con esperti in specifiche materie sempre designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14 - Il comitato tecnico scientifico è titolare di funzioni propositive e consultive sull'attività della Scuola.

Collegio dei revisori

Art. 15 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso che lo ha nominato.

I Revisori vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali relazionano per iscritto al Consiglio d'Amministrazione.

Poteri di controllo

Art. 16 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia esercita i poteri di controllo sulla Fondazione e sui singoli organi della stessa, fatti salvi i poteri delle autorità competenti.

Può procedere alla revoca del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nel caso di gravi inadempienze o di mancata osservanza dalla direttive impartite a' sensi dell'art. 9 lett.a.

TITOLO IV

Contabilità e Bilancio

Art. 17 - L'esercizio ha inizio il 1°(primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio preventivo.

TITOLO V

Modifica di statuto

Art. 18 - Le Statuto può essere modificato su proposta deliberata dalla maggioranza di due terzi dal Consiglio d'amministrazione, approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

TITOLO VI

Scioglimento


Art. 19 - In caso di scioglimento della Fondazione, la procedura di liquidazione è regolata dalle norme del codice civile. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà utilizzato per gli stessi scopi perseguiti dalla Fondazione.

F.to ANTONIO FRANCHINI - MAURO PIZZIGATTI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.



Copia conforme all'originale
Consta di fogli 4 e si rilascia, in
carta libera, per gli usi consentiti.
Venezia-Mestre, Il

23 FEBBRAIO 2004



[Handwritten signature]

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

S. CROCE 494 - 30135 VENEZIA - TEL. 041/5204545 - FAX 5208914

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2000

omissis

7. Fondazione - nomina revisori e Consiglio Scientifico.

omissis

L'avv. prof. Orsoni propone le seguenti modificazioni dello Statuto: abrogazione del secondo comma dell'art. 2; riduzione del fondo di dotazione da lire 300.000.000 a lire 200.000.000.

Il Consiglio delibera di approvare tali proposte.

omissis

Il Segretario
avv. Andrea Pasqualin
f.to Andrea Pasqualin

Il Presidente
avv. prof. Giorgio Orsoni
f.to Giorgio Orsoni

Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Venezia
Estratto conforme all'originale
Venezia, 31 gennaio 2001
Il Consigliere Segretario
avv. Andrea Pasqualin



STUDIO NOTARILE CANDIANI

N. 69827 Repertorio

N. 13396 di raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2000 (duemila) questo giorno di mercoledì 20 (venti) del mese di dicembre.

In Venezia, nel mio Studio in San Marco, Bacino Orseolo ana-gr. 1165/a.

Davanti a me dott. CARLO CANDIANI, Notaio iscritto al Colle-gio Notarile di Venezia, residente a Venezia, presenti i si-gnori:

= VIVIAN MONIA, nata a Venezia Mestre (VE) il 18 febbraio 1970, residente a Venezia Favaro (VE), Via Monte Coppolo n. 5/A, impiegata

= ZANE MARCO, nato a Venezia (VE) il 1° settembre 1974, resi-dente a Venezia Burano (VE), San Martino Destro n. 861, im-piegato

testimoni a me noti e idonei ai sensi di legge, sono comparsi i signori:

= avv. prof. GIORGIO ORSONI, nato a Venezia il 29 agosto 1946

= avv. ANDREA PASQUALIN, nato a Venezia il 15 dicembre 1955

= avv. ROBERTO ZANATA, nato a Venezia Mestre il 15 luglio 1954

che intervengono al presente atto in qualità rispettivamente di Presidente, Segretario e Tesoriere Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, con sede a Venezia, Palazzo Corte d'Appello, San Luca n. 4041, codice fiscale 80011950278 tutti cittadini italiani.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo

premettono

- che ai fini di una migliore organizzazione della diffusione della cultura giuridica fra gli iscritti e della formazione dei praticanti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ha ritenuto di dover costituire una fondazione, alla quale attribuire tali compiti, che hanno assunto una rilevanza sempre maggiore tra le finalità attribuite agli ordini professionali.

Tutto ciò premesso

i comparsi convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - E' costituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvo-cati di Venezia una Fondazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, denominata:

"Fondazione Scuola Forense Veneziana
FELICIANO BENVENUTI"

Art. 2 - La Fondazione ha sede presso la sede del Consiglio degli Avvocati di Venezia e ha durata illimitata.

Art. 3 - E' socio fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Possono essere soci sostenitori le asso-ciazioni degli avvocati operanti nel circondario.

Art. 4 - La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica, non



REGISTRATO A VENEZIA

Il 20/12/2000


n. 23 Vol.

Atti Pubblici

con Lire 250000

di cui Lire

per INVIM.



può avere legami con i partiti politici e persegue i seguenti scopi: la promozione e la diffusione della cultura giuridica in particolare nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Venezia.

L'attività della Fondazione sarà destinata principalmente a coloro che intraprendano la libera professione di avvocato, in modo da garantire loro strumenti di studio e di formazione (con l'ausilio di seminari, convegni e pubblicazioni); ed altresì agli avvocati ed ai magistrati per promuoverne la specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria.

La Fondazione ha inoltre il compito di organizzare e svolgere i corsi di formazione per praticanti e avvocati obbligatori per legge o per diversa determinazione degli organi competenti, sia per conto dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, che di altri Ordini forensi.

La Fondazione coordina la propria attività con quella di altri enti, associazioni ed organizzazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con le associazioni forensi operanti nel distretto della Corte d'Appello.

Art. 5 - I componenti, a norma degli articoli 8 e seguenti dello Statuto, nominano il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico e il Collegio dei revisori, come segue:

- per il Consiglio di Amministrazione vengono nominati:

- 1) avv. Antonio Franchini - Presidente
- 2) avv. Angelo Maggiolo
- 3) avv. Candido Fois
- 4) avv. Giulio Gidoni
- 5) avv. Marco Cappelletto
- 6) avv. Eugenio Vassallo
- 7) avv. Elio Zaffalon
- 8) avv. Ivone Cacciavillani
- 9) avv. Pietro Venerando

- per il Collegio dei Revisori vengono nominati:

- 1) dott. Renato Pellicciolli - Presidente
- 2) avv. Francesco Mercurio
- 3) avv. Massimo Pavan

- per il Comitato tecnico-scientifico vengono nominati:

- 1) avv. Chiara Cacciavillani
- 2) avv. Matteo De Poli
- 3) avv. Renzo Fogliata

Art. 6 - La Fondazione è retta dallo Statuto composto da 20 (venti) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane da me notaio ai comparsi, presenti i testimoni.

Art. 7 - Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito:

- a) da un fondo di dotazione di L. 200.000.000, quale capitale iniziale interamente versato dal Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Venezia.

b) dai contributi dei soci sostenitori;

c) dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.

Art. 9 - Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2001 (duemilauno).

Art. 10 - Le spese e le imposte relative al presente atto e conseguenti sono a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto l'atto presente e alla presenza dei testimoni ne ho dato lettura ai comparsi che lo approvano.

Scritto da persona di mia fiducia e da me stesso su di un foglio per due intere facciate e fin qui della terza.

F.to Giorgio ORSONI

F.to Andrea PASQUALIN

F.to Roberto ZANATA

F.to ZANE Marco - teste

F.to Monia VIVIAN - teste

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)



STATUTO
TITOLO ICostituzione, Sede e durata, Scopi

Art. 1 - E' costituita in Venezia, la Fondazione Scuola Forense Veneziana "Feliciano Benvenuti", quale ente avente personalità giuridica.

Art. 2 - E' socio fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Possono essere soci sostenitori le associazioni degli avvocati operanti nel circondario.

Art. 3 - La Fondazione ha quale scopo la promozione e la diffusione della cultura giuridica in particolare nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Venezia.

L'attività della Fondazione sarà destinata principalmente a coloro che intraprendano la libera professione di avvocato, in modo da garantire loro strumenti di studio e di formazione (con l'ausilio di seminari, convegni e pubblicazioni); ed altresì agli avvocati ed ai magistrati per promuoverne la specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria.

La Fondazione ha inoltre il compito di organizzare e svolgere i corsi di formazione per praticanti e avvocati obbligatori per legge o per diversa determinazione degli organi competenti, sia per conto dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, che di altri Ordini forensi.

La Fondazione coordina la propria attività con quella di altri enti, associazioni ed organizzazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con le associazioni forensi operanti nel distretto della Corte d'Appello.

Art. 4 - La Fondazione ha sede presso la sede del Consiglio degli Avvocati di Venezia ed ha durata illimitata.

TITOLO II

Patrimonio

Art. 5 - Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) da un fondo di dotazione di L. 200.000.000 (duecentomilioni), quale capitale iniziale interamente versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

b) dai contributi dei soci sostenitori;

c) dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio.

Art. 6 - Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) I proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento;

b) I proventi di natura straordinaria;

c) gli altri introiti e liberalità non destinate al patrimonio.

TITOLO III

Organi della Fondazione

Art. 7 - Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Direttore della Scuola
- d) il Comitato tecnico-scientifico
- e) il Collegio dei revisori.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono gratuiti ad eccezione di quello di Direttore della Scuola al quale, se nominato, il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere un rimborso spese o un compenso.

Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 8 (otto) consiglieri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, sentite le Associazioni degli avvocati operanti nel circondario del Tribunale di Venezia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che li ha nominati e possono essere riconfermati.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.


In particolare il Consiglio delibera:

- a) la determinazione degli indirizzi generali della gestione e l'organizzazione della Fondazione, in conformità alle direttive dettate dal Consiglio dell'Ordine;
- b) la nomina e la revoca del Direttore della scuola e del segretario;
- c) l'emanazione e la revisione dei regolamenti interni;
- d) l'ammissione di soci sostenitori;
- e) l'assunzione del personale;
- f) la nomina, d'intesa con il Consiglio degli Avvocati di Venezia dell'Ordine, dei componenti il Comitato tecnico scientifico ed approva i piani di lavoro da esso predisposti;
- g) i bandi dei concorsi e borse di studio e l'istituzione premi;
- h) la stipulazione di contratti;
- i) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- l) sulla modifica dello statuto;
- m) lo scioglimento della fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio.

Il Consiglio può delegare sue funzioni al Presidente con esclusione di quanto previsto nelle precedenti lett. a), c), e), f), i), l), m).

La delibera di cui al punto d) è sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento per il



funzionamento della Scuola Forense, previo parere del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, secondo il calendario prefissato dal Consiglio stesso e comunque qualora il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno tre componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

Alle riunioni partecipano, con funzioni consultive, il Direttore della Scuola ed i componenti il Collegio dei Revisori.

Il Direttore, se nominato, svolge altresì le funzioni di segretario.

Presidente

Art. 11 - Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia fra gli avvocati iscritti all'Albo di Venezia.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; può delegare in occasione di atti singoli la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica quanto il Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato.

Direttore

Art. 12 - Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, resta in carica per la durata del Consiglio e può essere riconfermato.

Ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo.

Il Direttore partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive.

Questi collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio ed altresì dirige e coordina la Scuola Forense.

Comitato tecnico-scientifico

Art. 13 - Il comitato tecnico scientifico è costituito da un minimo di tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari d'intesa con il Consiglio degli Avvocati di Venezia, e scade con il Consiglio che lo ha nominato.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, con esperti in specifiche materie sempre designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14 - Il comitato tecnico scientifico è titolare di funzioni propositive e consultive sull'attività della Scuola.

Collegio dei revisori

Art. 15 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e dura in carica quanto il Consiglio stesso che lo ha nominato.

I Revisori vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali relazionano per iscritto al Consiglio d'Amministrazione.

Poteri di controllo

Art. 16 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia esercita i poteri di controllo sulla Fondazione e sui singoli organi della stessa.

Può procedere alla revoca del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nel caso di gravi inadempienze o di mancata osservanza dalla direttive impartite a' sensi dell'art. 9 lett.a.

TITOLO IV

Contabilità e Bilancio

Art. 17 - L'esercizio ha inizio il 1°(primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio preventivo.

TITOLO V

Modifica di statuto

Art. 18 - Le Statuto può essere modificato su proposta deliberata dalla maggioranza di due terzi dal Consiglio d'amministrazione, approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 19 - In caso di scioglimento della Fondazione, la procedura di liquidazione è regolata dalle norme del codice civile. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà interamente devoluto all'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Norma transitoria

Art. 20 - In sede di primo insediamento degli Organi della Fondazione il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia nominerà anche i membri del Comitato Tecnico-scientifico, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto.

F.to Giorgio ORSONI

F.to Andrea PASQUALIN

F.to Roberto ZANATA

F.to ZANE Marco - teste

F.to Monia VIVIAN - teste




F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto dr. CARLO
CANDIANI notaio in Venezia che la pre-
sente è la copia autentica dell'originale
mio rogito firmato a' sensi di legge.

Consta di fogli 4 (quattro)

Si rilascia a la parte

Venezia, 26 Gennaio 2004



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Candiani', written over a horizontal line.